

Dipartimento personale e organizzazione  
Gestione del personale e concorsi  
**Ufficio Concorsi**

Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 AOSTA  
☎ 0165/273825-273824-273381-273461  
Telefax 0165/273197

Département du personnel et de l'organisation  
Gestion du personnel et concours  
**Bureau des concours**

[www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/](http://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/)  
[u-concorsi@regione.vda.it](mailto:u-concorsi@regione.vda.it)  
[personale@pec.regione.vda.it](mailto:personale@pec.regione.vda.it)

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 16 VIGILI DEL FUOCO (CATEGORIA B – POSIZIONE B2), NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO.**

**Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 20.934,67 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali, nonché le indennità particolari riconosciute al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dalle vigenti disposizioni di legge (indennità di rischio e indennità operativa).

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

**Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI**

1. I posti messi a concorso sono assegnati all'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

**Art. 3– RISERVA DI POSTI**

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18:

- il 35 per cento (5 posti) dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009, che da almeno un anno, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la predetta qualifica di appartenente al personale volontario operativo;

- il 45 per cento (7 posti) dei posti messi a concorso pubblico è riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

2. I posti riservati, non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

#### **Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del **diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)**.

2. Qualsiasi titolo superiore è assorbente rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso.

3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere **un'età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei**, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età è elevato **a trentotto anni**, con esclusione di qualsiasi ulteriore elevazione, **per il personale volontario operativo** di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009, che, da almeno un anno alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la qualifica di appartenente al personale volontario.
- c) conoscere le lingue italiana e francese;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 (*Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), da accertare, preliminarmente all'assunzione in servizio dei vincitori, dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ovvero ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati disciplinarmente da un impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
- f) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di prevenzione;
- g) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera b), fino alla data di assunzione a ruolo. I requisiti di cui alla lettera d) devono essere posseduti al momento della sottoposizione agli accertamenti sanitari da parte della Commissione e fino alla data di assunzione a ruolo.

## Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001 devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:

a) (per la licenza media/ diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale della provincia di residenza (per i residenti in Valle d'Aosta c/o la Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta);

oppure

b) (per il diploma di maturità/ diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o un qualsiasi Ufficio scolastico regionale del territorio nazionale (l'Ufficio scolastico regionale per la Regione Valle d'Aosta è la Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta);

oppure

c) (per le lauree) di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Università e della ricerca mediante raccomandata A/R entro il termine di scadenza del bando, con le modalità previste sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. **Al fine dell'ammissione alla procedura** è necessario consegnare all'Ufficio concorsi copia del modulo di richiesta di riconoscimento del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso, entro il termine di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- **(solo se non allegata alla domanda online)** tramite:
  - consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 **previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica ([u-concorsi@regione.vda.it](mailto:u-concorsi@regione.vda.it))**;
  - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio concorsi della struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta;
  - invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
  - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [personale@pec.regione.vda.it](mailto:personale@pec.regione.vda.it) tramite la propria personale casella PEC.

In questo caso il Dirigente della struttura Gestione del personale e concorsi dispone l'ammissione sotto condizione del candidato, fermo restando che il riconoscimento del titolo dovrà sussistere al momento dell'assunzione.

3. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 14:00 del termine ultimo indicato al comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo.

## **Art. 6 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE**

1. Gli aspiranti nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

### **ANAGRAFICA**

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

### **REQUISITI GENERICI**

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 8, entro la data di scadenza del bando (è possibile allegare la ricevuta di versamento);
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e di non essere sottoposto a misure di prevenzione. I candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne e provvedimenti riportati, verificando se del caso, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, la propria posizione;
- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato espulso dalla Forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
- k) di aver raggiunto il 18° anno di età

### **REQUISITI SPECIFICI**

- l) il titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, del bando, l'indicazione dell'Istituzione scolastica/Università e del Comune presso il quale è stato conseguito, nonché l'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- m)(eventuale) di possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso la qualifica di personale volontario operativo di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009 da almeno un anno;
- n) (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio estero, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 5;
- o) dichiarazione di dover sostenere la prova di accertamento della lingua francese oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese;
- p) i titoli che danno luogo a punteggio di cui al successivo art. 14, specificando tutte le informazioni utili all'accertamento e alla valutazione degli stessi;
- q) i titoli che danno luogo a preferenza di cui al successivo art. 16;
- r) (eventuale) di aver diritto alla riserva dei posti, di cui all'art. 3, indicando il distretto militare e gli anni di ferma oppure la data di conseguimento della qualifica di appartenente al personale volontario operativo;

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

## Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro il **9 gennaio 2025**. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al successivo art. 9 costituisce motivo di esclusione dalla procedura selettiva.

3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet **a decorrere dal 10 dicembre 2024**, data di pubblicazione del bando di concorso.

## Art. 8 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando, **pena l'ammissione con riserva al concorso**, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di **euro 10,00** (dieci), che deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti:

- **dal sito web/mobile della Regione Autonoma Valle d'Aosta** <http://www.regione.vda.it> e selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti *oppure* **direttamente dal link** <https://it.riscossione.regione.vda.it>, selezionando la funzione **Pagamenti online**, scegliere l'Ente "**Regione autonoma Valle d'Aosta**" e, quindi, scegliere in "**Servizi**" la voce "**Contributi ammissione concorsi e selezioni**", e cliccare su "**paga**".

**NB: fare attenzione alla scelta dell'Ente, è valido solo il versamento effettuato a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta".**

2. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell'informativa consultabile nella sezione dedicata ai concorsi del sito istituzionale della Regione, alla voce "Informativa pagamento elettronico spontaneo", il candidato dovrà indicare **la causale di pagamento "Concorso Vigile del fuoco"**.

3. All'atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione alla procedura, di cui all'art. 9, il candidato che abbia già provveduto al pagamento deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento, recapitata all'interessato tramite posta elettronica all'esito della procedura di pagamento elettronico, caricando il relativo file.

## Art. 9 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda il candidato deve essere munito di Identità Digitale (SPID/CIE/CNS).

2. Il candidato **non ancora registrato** nella piattaforma  **ISCRIZIONI ONLINE** presente sul sito dell'Amministrazione regionale dovrà:

- a) collegarsi al sito istituzionale della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- b) selezionare l'icona  **Entra con SPID**  **Accedi** e autenticarsi scegliendo una delle modalità tra quelle proposte (SPID/CIE/CNS);
- c) entrare nella pagina di registrazione, completare e confermare i dati personali richiesti e prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- d) entrare nella sezione "selezioni" e scegliere la procedura dall'elenco dei concorsi cui è possibile iscriversi on-line;
- e) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni "compila" e "salva";
- f) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su "**conferma e invio**" una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione al concorso.

3. Il candidato **già registrato** sulla piattaforma  ISCRIZIONI ONLINE presente sul sito dell'Amministrazione regionale dovrà:

- g) collegarsi al sito istituzionale della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- h) selezionare l'icona  **Entra con SPID**  **Accedi** e autenticarsi scegliendo una delle modalità tra quelle proposte (SPID/CIE/CNS);
- i) completare la domanda con le medesime modalità previste alle lettere d)-f) del comma 2.

4. Il candidato riceve un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta iscrizione al concorso, è onere del candidato accertarsi della ricezione suddetta entro il termine di scadenza del bando.

5. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Una volta accolta tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla" nella pagina di riepilogo dei concorsi aperti. L'annullamento e la presentazione di una nuova domanda devono avvenire entro il termine di scadenza del bando.

6. I candidati sono invitati ad utilizzare il link "Richiesta di assistenza" **esclusivamente per problemi tecnici riscontrati in fase di registrazione o iscrizione** e a contattare l'Ufficio concorsi telefonicamente o tramite posta elettronica per ogni altra informazione inerente la procedura.

## Art. 10 – ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA

1. L'esclusione dalla procedura concorsuale è prevista nei seguenti casi:
  - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 4;
  - b) omissione nella domanda di partecipazione alla procedura delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 6, comma 1, lett. a), h), i), j) e m);
  - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 9;
  - d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione nei termini di cui all'art. 11, nel caso di ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 8;

- e) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 5), entro il termine di scadenza del bando.

2. La comunicazione inerente all'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

### **Art. 11 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA**

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione il giorno **25 febbraio 2025**. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.

2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio concorsi o, nel caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 8 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 **previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica ([u-concorsi@regione.vda.it](mailto:u-concorsi@regione.vda.it))** ;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio concorsi della struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [personale@pec.regione.vda.it](mailto:personale@pec.regione.vda.it) tramite **la propria personale casella PEC**.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 2 deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **a pena di esclusione, entro le ore 14:00** del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 8, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è **escluso dalla procedura** ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013.

## Art. 12 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese. L'accertamento consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera quotidiana e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alla prova preselettiva di cui al successivo art. 13.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di licenza media presso una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/97;

b) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

c) coloro che sono in possesso di un accertamento **valido alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria B – posizione B2/B3”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

L'accertamento linguistico superato **in data anteriore al 13 marzo 2013** conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);

- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);

- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

d) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria B – posizione economica B2/B3 - o superiori”, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda regionale sanitaria USL (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013) **successivamente alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l’ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha superata;

e) coloro che sono in possesso del diploma DELF B1 o B2 (Diplôme d’études en langue française) e DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française); nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l’attestato, di cui l’Ufficio concorsi farà una copia autentica, entro il giorno della prova orale;

f) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l’esonero dall’accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l’irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l’accertamento linguistico.

6. L’accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013), o il conseguimento del diploma o della certificazione di cui alle lettere a), b), e), f) del comma 4 del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura deve essere comunicato dal candidato all’Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l’inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell’esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l’ente e il relativo il concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha superata.

7. L’accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013 e presso l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, in relazione alla categoria B – posizione B2/B3 e alle categorie/posizioni inferiori.

### **Art. 13 – PROVA PRESELETTIVA**

1. L’ammissione alle prove motorio-attitudinali di cui all’articolo 14 è subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle seguenti materie d’esame: storia e geografia della Valle d’Aosta, elementi di aritmetica e geometria, nozioni

di base di informatica e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, secondo i criteri che saranno stabiliti da apposita Commissione esaminatrice.

3. Per la fornitura e/o la correzione con procedure automatizzate della prova, l'Amministrazione si può avvalere di imprese e soggetti specializzati in selezione di personale. La prova si intende superata con il punteggio di 6/10 o punteggio equivalente.

4. I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono ammessi alle prove motorio-attitudinali. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale del concorso.

#### **Art. 14 - PROVE MOTORIO-ATTITUDINALI E VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. Le prove sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, la cui tipologia e modalità di svolgimento sono quelle previste dall'allegato A del D.M. n. 239 del 12 giugno 2024, riportato in allegato al presente bando.

La mancata presentazione alle prove motorio-attitudinali è considerata rinuncia al concorso.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
- b) titoli: 5 punti.

3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco.

4. I candidati devono presentarsi alla prima prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. **I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prima prova motorio-attitudinale.** La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alle prove motorio-attitudinali e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

6. I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni.

7. I concorrenti autorizzati dalla commissione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale.

8. Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze di riesame dei concorrenti che non abbiano tempestivamente rappresentato, in sede d'esame, l'infortunio occorso alla commissione esaminatrice.

9. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

10. I candidati che hanno superato le prove motorio-attitudinali sono ammessi alla valutazione dei titoli, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro.

11. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

12. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

13. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della l.r. 18/2024, costituisce titolo da valutare il possesso di patenti di guida superiori alla patente B, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

#### **TITOLI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO**

<b>CATEGORIA</b>	<b>PATENTI</b>	<b>PUNTI</b>
<b>BE</b>	Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg	<b>2</b>
<b>C1</b>	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.	<b>3</b>
<b>C</b>	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere	<b>4</b>

	agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	
<b>C1E</b>	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	<b>5</b>
<b>CE</b>	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.	<b>5</b>
<b>CQC MERCI</b>	veicoli della categoria C1, C e C+E per trasporto professionale.	<b>5</b>
<b>D1</b>	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	<b>3</b>
<b>D</b>	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	<b>4</b>
<b>D1E</b>	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima	<b>5</b>

	autorizzata è superiore a 750 kg.	
<b>DE</b>	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	<b>5</b>
<b>CQC PERSONE</b>	veicoli della categoria D1, D e D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente	<b>5</b>

### **Art. 15 – INFORMAZIONI INERENTI LE PROVE D’ESAME**

1. Il diario e il luogo delle prove di accertamento linguistico (art. 12), nonché la data di pubblicazione del calendario delle prove successive (artt. 13 e 14) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all’albo notiziario della Regione il giorno **25 febbraio 2025**. La data di pubblicazione all’albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Si precisa che in caso di indisponibilità nel territorio regionale di impianti sportivi dotati dei requisiti tecnici e delle infrastrutture obbligatorie per l’effettuazione di una o più prove motorio-attitudinali le stesse avranno luogo anche al di fuori della Regione.

2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell’elenco degli idonei nella sede dell’Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: [www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi](http://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi).

3. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove del concorso, nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.

4. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità e per le prove motorio-attitudinali anche con il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come indicato all’art.14 del presente bando.

### **Art. 16 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA**

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
- b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

### **Art. 17 – GRADUATORIA**

1. A conclusione delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli.

2. Al termine del concorso, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal Presidente della Commissione esaminatrice alla struttura Gestione del personale e concorsi – Ufficio concorsi per l'approvazione della graduatoria finale. Il dirigente della struttura, con proprio atto, approva la graduatoria di merito che viene pubblicata sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La **graduatoria ha validità triennale** dalla data della sua approvazione.

### **Art. 18 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

1. L'Amministrazione regionale può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

#### **Art. 19 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE**

1. Al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 ed il decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203, così come stabilito nella l.r. 18/2024.

2. Gli accertamenti sanitari sono effettuati preliminarmente all'ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 20 dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ovvero ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

#### **Art. 20 – CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

1. I vincitori del concorso, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in qualità di vigile del fuoco, devono frequentare con esito positivo il **corso di formazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37, della durata minima di sei mesi**, organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi. Il corso di formazione prevede il superamento di un esame teorico-pratico di fine corso. La frequenza al corso è obbligatoria ed è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze.

2. La tipologia e le modalità organizzative del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco.

3. Nel caso di interruzioni dell'attività didattica del corso, dovute a motivi organizzativi, i partecipanti al corso possono essere utilizzati in servizi non operativi presso il Comando regionale dei vigili del fuoco.

4. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso i soggetti che:

- a) dichiarano di voler rinunciare al corso;
- b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20% della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

5. I partecipanti al corso che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

6. Ai partecipanti al corso che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

7. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa al corso è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

8. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa al corso è collocato di diritto in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce, per l'intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

9. Ai partecipanti al corso che non si svolga nell'ambito del territorio regionale sono rimborsate le spese di vitto e alloggio e le spese di trasferta di inizio e fine corso, con le modalità e nella misura prevista per il personale regionale.

10. L'ammissione al corso è subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale di cui all'articolo 19.

#### **Art. 21 – AMMISSIONE AD UN PRIMO SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE**

1. I partecipanti al corso, in caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 cento della durata complessiva del corso, sono esclusi dal medesimo o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

#### **Art. 22 – ASSUNZIONE**

1. Gli idonei al corso di formazione professionale chiamati ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

#### **Art. 23 – DECADENZA**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 22 o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di assunzioni dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

#### **Art. 24 - PERIODO DI PROVA**

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

### **Art. 25 – DIRITTO DI ACCESSO**

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

### **Art. 26 - NORME APPLICABILI**

1. Per quanto non previsto dal presente bando e dalla legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 10 novembre 2009, n. 37 e 23 luglio 2010, n. 22 e ai regolamenti regionali 8 marzo 2000, n. 1 e 12 febbraio 2013, n. 1 e loro successive modifiche e le norme previste dal Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010 e s.m.i..

### **Art. 27 - INFORMAZIONI VARIE**

1. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio concorsi della struttura organizzativa Gestione del personale e concorsi, sito in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (☎ 0165/273825, 273461, 273824; 273381; [u-concorsi@regione.vda.it](mailto:u-concorsi@regione.vda.it)).

La Dirigente  
Clarissa GREGORI